CAMERA DEI DEPUTATI N. 1201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, BECCHETTI, GRIPPO, ARTESE, FRANCHI ROBERTO, CORSI, STEGAGNINI

Presentata il 26 gennaio 1984

Disciplina del volo da diporto, sportivo e per fini di lavoro e di soccorso

ONOREVOLI COLLEGHI! — È da tempo sentita, anche nel nostro paese, l'esigenza di regolamentare l'attività dei mezzi ultraleggeri (deltaplani) anche al fine di introdurre una normativa analoga a quella già adottata da altri paesi dell'area comunitaria ed extracomunitaria, e per garantire adeguate condizioni di sicurezza ed una opportuna copertura assicurativa per una attività che, di fatto, è andata sempre più diffondendosi anche in Italia.

Su questo problema, peraltro, in passato, sono state presentate alcune proposte di legge che, per vari motivi (tra cui l'anticipato scioglimento delle Camere) non hanno prodotto risultati definitivi.

Rispetto ad allora, oggi la situazione appare parzialmente modificata in relazione al fatto che sono apparsi sul mercato velivoli a motore utilizzabili per fini diversi da quelli sportivi o da diporto, ed in particolare per attività di prevenzione e di soccorso con speciale riguardo alle situazioni di calamità naturali.

È opinione diffusa che anche l'impiego di questi mezzi (ULM-ultraleggeri a motore) debba essere ricompreso in una normativa di carattere generale, per meglio esaltarne le potenzialità intrinseche (così come avviene in molti altri Stati) e per garantirne affidabilità e sicurezza operative altrimenti carenti stante l'attuale mancanza di regolamentazione.

Da questo punto di vista sono da considerare a tutti gli effetti « ultraleggeri a motore » i « tuttala » a motore con profilo semirigido volato mediante *cloche* per la estrema manovrabilità e versatilità realisticamente dimostrate in ogni condizione di volo.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto, sportivo, e per fini di lavoro, prevenzione e di soccorso, sempre che siano compresi nei limiti indicati nell'allegato alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

ART. 2.

Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri della difesa e dell'interno per quanto attiene alle norme di circolazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottata la normativa relativa al conseguimento dei brevetti, licenze e qualifiche per il volo degli ultraleggeri a motore, comprendente:

a) accertamento dell'idoneità psicofisica necessaria per svolgere l'attività da diporto, sportiva e di lavoro, prevenzione e soccorso mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;

b) attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

c) esami per l'ottenimento delle seguenti autorizzazioni:

1) licenza privata, che autorizza a volare soli a bordo, voli di istruzione esclusi, fino al raggiungimento di 20 ore di volo, superate le quali è possibile avere passeggeri a bordo per i soli voli da diporto e sportivi;

2) licenza commerciale, che autorizza a volare anche per impieghi diversi dal semplice volo da diporto e sportivo e cioè lavoro, prevenzione e soccorso; per

l'ottenimento della stessa occorre raggiungere un minimo di 100 ore di volo;

3) qualifica di istruttore, che autorizza all'insegnamento del volo sugli ultraleggeri a motore e può essere ottenuta al raggiungimento di 200 ore di volo; questa qualifica ed i corsi di abilitazione sono ufficialmente demandati all'Aereo club di Italia;

d) norme di circolazione e sicurezza;

e) obbligo dell'assicurazione per i trasportati ed i danni a terzi;

f) i titolari di un qualsiasi brevetto e licenza di pilotaggio aeronautico sono autorizzati a volare con gli ultraleggeri a motore, previa domanda all'Aereo club d'Italia.

Il trasporto dei passeggeri per il volo da diporto e sportivo da parte degli stessi è comunque soggetto all'attività minima richiesta così come indicata nella precedente lettera *c*).

L'impiego degli ultraleggeri a motore nel lavoro, prevenzione e soccorso presuppone infine, in alternativa alla licenza commerciale di cui alla precedente lettera *c*), la licenza e brevetto di III grado.

Con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della difesa possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

ART. 3.

Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aereo club d'Italia o scuola di volo ufficialmente autorizzata dallo stesso, per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le tariffe fissate dall'Aereo club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

ART. 4.

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.

Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

ALLEGATO.

CARATTERISTICHE E DEFINIZIONE DEGLI ULTRALEGGERI A MOTORE

A) Da diporto o sportivi: struttura monoposto-biposto con elemento portante a struttura rigida-semirigida nelle due versioni, tuttala volato mediante *cloche* ed a superfici di controllo convenzionali (alettoni, timone di profondità e di direzione):

Peso a vuoto: esclusi equipaggiamenti di emergenza e galleggianti, non superiore ai chilogrammi 150.

Capacità del serbatoio: non superiore ai litri 20.

Velocità caratteristiche: massima 102 chilometri/ora, a potenza massima del motore in volo livellato, minima (di stallo senza potenza) non superiore ai 50 chilometri/ora.

Potenze del motore applicabili: non superiori a cavalli vapore 52.

B) Da lavoro, prevenzione e soccorso: struttura pluriposto con elemento portante a struttura rigida-semirigida nelle due versioni, tuttala volato mediante *cloche* ed a superfici di controllo convenzionali (alettoni, timone di profondità e di direzione):

Peso a vuoto: esclusi equipaggiamenti di emergenza e galleggianti, non superiore ai chilogrammi 190.

Capacità del serbatoio: non superiore ai litri 30.

Velocità caratteristiche: massima 102 chilometri/ora, a potenza massima del motore in volo livellato, minima (di stallo senza potenza) non superiore ai 50 chilometri/ora.

Potenze del motore applicabili: non superiori a cavalli vapore 82.